

STATUTO

CAMMINI MINIMI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BOLOGNA BO VIA SCIPIONE
INNOCENTI 37

Numero REA: BO - 504281

Codice fiscale: 03252781202

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-11-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B"
all'atto n. 21983
della raccolta

STATUTO DELLA SOCIETA'
"PASSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
IMPRESA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita con sede nel comune di Bologna la Società cooperativa denominata "CAMMINI MINIMI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE".

È in facoltà dell'organo amministrativo istituire filiali, succursali o altre unità locali operative, anche all'estero, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del citato Comune.

L'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento di sede sociale in un Comune diverso spettano all'assemblea.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II

PREVALENZA - SCOPO – OGGETTO

Art.3 (Prevalenza)

A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 4 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, senza fine di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa nonché mediante la formazione professionale, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociale e mutualistico, i soci, all'atto dell'ammissione ed in relazione alla attività lavorativa da svolgere, instaurano con la cooperativa un

ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma, con le conseguenze e gli effetti definiti dalle disposizioni di legge per le diverse tipologie contrattuali.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci a parità di qualità e quantità delle prestazioni degli stessi.

Ulteriore scopo mutualistico della cooperativa si realizza nello stimolare il passaggio dal "welfare state" ad una "welfare community" promuovendo una maggiore responsabilità sociale nella comunità, nel territorio nazionale ed internazionale, anche delle imprese, dando impulso all'economia sociale in ogni sua manifestazione rivolgendo l'attenzione allo sviluppo della società civile nella lotta all'esclusione sociale, ed aiutare la comunità a far crescere dentro di sé una forza positiva e costruttiva che permetta alle persone di ridare impulso alla propria creatività, far valere le proprie ragioni, negoziare i propri bisogni e perseguire la realizzazione dei propri desideri.

Per tali ragioni e scopi la cooperativa:

crede nella creatività delle persone e intende aiutarle a ridare impulso alla propria capacità immaginativa;

intende aiutare le persone, le organizzazioni e le comunità ad acquisire competenze sulle proprie vite, al fine di cambiare il proprio ambiente sociale e politico per migliorare l'equità e la qualità della vita;

intende stimolare opportunità di incontro nel corso delle quali si generino forze di attrazione, indispensabili a promuovere uno sviluppo equilibrato, armonioso e sostenibile della comunità; intende sostenere processi e realizzare progetti di sviluppo sostenibile nei quali i cittadini, le imprese ed i Governi siano pienamente coinvolti.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci ed anche fra cooperativa e soggetti esterni.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

La Cooperativa opera prevalentemente con i soci e può operare anche con terzi non soci.

La Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue ed alle sue articolazioni territoriali e settoriali.

La cooperativa potrà aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del C.C..

Art. 5 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto, anche con riguardo all'art. 2 D.Lgs. n. 112/2017 ed oltre a quanto previsto al precedente art. 4, attività che potrà svolgere in Italia e all'estero, quali:

- a) organizzazione e realizzazione di corsi di formazione per consentire l'aggiornamento professionale dei soci;
- b) consulenza a enti pubblici e privati nell'ambito dell'elaborazione e della gestione di progetti (Project Writing e Project Management), della raccolta fondi (Fundraising), della comunicazione e del marketing, della teoria del cambiamento, del People Raising, del monitoraggio e della valutazione (interna, esterna e di impatto) e del budgeting e della gestione finanziaria. L'obiettivo è accompagnare le organizzazioni in un processo di crescita sostenibile e creativa;
- c) organizzazione di corsi di formazione su argomenti relativi alla gestione dei progetti, alla raccolta fondi, alla comunicazione e al marketing sociale, al monitoraggio e alla valutazione, incoraggiando e facilitando la professionalità, la formazione e la certificazione in questi settori;
- d) organizzazione e realizzazione di eventi, aperti e/o chiusi, con l'intento di fornire un forum per la discussione e l'esame di problemi, soluzioni, applicazioni, pratiche e idee relative alla gestione dei progetti, promuovere la comunicazione tra organizzazioni del settore pubblico, privato e non governativo relative alla gestione dei progetti e diffondere informazioni relative a sviluppi, migliori pratiche e casi di studio relativi alla gestione dei progetti;
- e) consulenza in materia di facilitazione dei processi e di coinvolgimento della comunità e conduzione di gruppi, gestione dei conflitti, creazione di ambienti collaborativi, pianificazione e strutturazione dei processi, oltre a strumenti di comunicazione e dinamiche di gruppo che promuovono il coinvolgimento e la produttività;
- f) promozione di attività di ricerca e progetti di sviluppo nel campo del business sociale, innovativo e sostenibile e dell'innovazione sociale;
- g) promozione, sviluppo e stimolazione della transizione dal "welfare state" a una "welfare community", considerando che la Società riconosce la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e i valori di pace, democrazia e libertà dei popoli, nonché promozione di una catena di responsabilità sociale nelle comunità, così come nelle imprese, stimolando l'economia sociale in tutte le sue forme, con particolare attenzione allo sviluppo della società civile nella lotta all'esclusione sociale;
- h) partecipazione a proposte e concorsi, aste pubbliche e private, aperte e lanciate dalla Comunità Europea e da altri organismi internazionali, dalle amministrazioni degli Stati e da qualsiasi ente e impresa pubblica e privata, nonché da privati in Mozambico e all'estero;
- i) promozione della ricerca e creazione di modelli innovativi per lo sviluppo sostenibile, nonché lo sviluppo di strumenti analitici per valutare l'impatto delle politiche economiche, sociali e ambientali;
- l) progettazione, organizzazione e realizzazione di attività, consulenze e progetti che abbiano lo scopo di favorire rapporti fra il mondo del non profit con il mondo del profit, al fine di promuovere

l'economia sociale ed i soggetti che la praticano, ed anche lo sviluppo delle specificità locali in Italia ed all'estero;

m) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lettera n del codice del terzo settore);

n) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u del codice del terzo settore);

o) promozione della cultura della legalità, della pace;

p) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i del codice del terzo settore).

Le attività innanzi elencate devono essere esercitate in via stabile e principale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 c. 3 D.Lgs. n. 112/2017.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31/01/92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III SOCI

Art. 6 (Soci ordinari)

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, senza preclusioni di cittadinanza, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. L'ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale. In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio medesimo.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi, secondo le tipologie lavorative previste dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Il regolamento mutualistico può derogare alla disciplina dei contratti collettivi relativamente alle condizioni di lavoro ed ai profili retributivi diversi ed ulteriori rispetto a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 142/2001, in presenza di adeguate motivazioni in connessione alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e fatta salva l'osservanza delle inderogabili disposizioni di legge in materia.

Possono essere soci società, associazioni od enti che abbiano scopi analoghi o complementari a quelli perseguiti dalla cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.

Art. 7 (Soci volontari)

La Cooperativa può prevedere la categoria dei soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Art. 8 (Soci sovventori)

Possono essere emesse quote nominative trasferibili a favore di soci sovventori, così come previsto dall'art. 4 della legge 59/92 in relazione alla costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico di cui all'art. 4 di questo Statuto.

Possono acquisire la qualifica di soci sovventori le persone fisiche e giuridiche che intendono sottoscrivere e versare quote di capitale sociale al fine di partecipare, finanziariamente, al raggiungimento degli scopi sociali.

Ai soci sovventori spetta una remunerazione maggiorata fino al 2 per cento rispetto a quella stabilita per gli altri soci per la ripartizione dell'utile. All'atto dello scioglimento della cooperativa le quote dei soci sovventori hanno diritto di priorità nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale del capitale versato e per l'eventuale rivalutazione operata ai sensi dell'art. 22 di questo statuto. Chi desidera diventare socio sovventore deve presentare una domanda,

indirizzata all' Organo Amministrativo che contenga le indicazioni di cui all'art. 10 e che indichi il numero degli anni per i quali intende impegnarsi nei confronti della cooperativa.

Ai soci sovventori è fatto divieto di recedere per tale periodo.

Il rapporto sociale con i soci sovventori si estingue se vengono sciolti i fondi di cui all'art.5 del presente statuto.

La quota minima che i soci sovventori devono sottoscrivere è pari a cinque volte quella prevista per i soci cooperatori.

Art. 9 (Categoria speciale di soci)

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.

L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di inserimento del socio speciale nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità del trattamento;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50 (cinquanta) per cento di quello previsto per i soci ordinari e nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 11.

Art. 10 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità

professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;

c) l'impegno a sottoscrivere e versare l'ammontare del capitale fissato dall'Organo amministrativo.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b) e c) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

d) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

e) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

f) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 11 (Diritti e obblighi del socio)

I soci hanno diritto di:

a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;

b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;

c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti relativi alla gestione sociale;

d) ricevere dall'Organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- il capitale sottoscritto;
 - la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione, quando la stessa sia determinata dall'Organo amministrativo;
 - il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
- b) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 (dieci) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 12 (Perdita della qualità di socio - intrasferibilità della quota)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la cooperativa.

Art. 13 (Recesso del socio)

Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno sei mesi.

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo amministrativo il quale gliene rilascerà ricevuta.

Art. 14 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto c);
- c) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- d) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- e) il socio lavoratore relativamente al quale sussista una giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento. Ricorrendo

quest'ultima eventualità, l'esclusione determina automaticamente lo scioglimento del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 142/2001, senza necessità di apposito atto di licenziamento; in tal caso, però, l'esclusione deve essere preceduta da contestazione dell'addebito al socio lavoratore, nel rispetto dei termini e delle formalità prescritte per il caso di licenziamento con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 15 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 16 (Liquidazione della quota sociale)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545- quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 17 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata negli stessi termini e modalità di cui all'art.16.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 18 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponibile.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 19 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge ed a quanto fissato dall'Assemblea dei soci nonché dai conferimenti dei soci sovventori;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 22;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria indivisibile;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto;
- f) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 20 (Quote)

Il valore nominale di ciascuna quota è pari ad Euro 50 (cinquanta/00)

Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere una quota minima di capitale di importo pari a Euro 50 (cinquanta). All'atto della sottoscrizione va effettuato il versamento di almeno il 50% (cinquanta per cento) della quota sottoscritta e dell'intero sovrapprezzo. La restante parte è da versarsi entro sei mesi dall'ammissione.

Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà con apposita delibera dell'Assemblea su proposta dell'Organo Amministrativo.

Art. 21 (Ristorno)

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci cooperatori ordinari.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale.

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

In ogni caso l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo

22 del presente statuto.

Art. 22 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali, fermo restando quanto stabilito dall'art. 3 del D. Lgs. n. 112/2017, destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quanto stabilito in materia dalla legge;
- b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (*ed eventualmente anche del sovrapprezzo*), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.
- d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della mutualità prevalente.
- e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;
- f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, amministratori, ed altri componenti degli organi sociali, fermo restando quanto previsto nell'art. 3 c. 2 del D.Lgs n. 112/2017, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra causa di scioglimento individuale del rapporto.

Art. 23 (Bilancio sociale)

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del progetto di Bilancio Sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Il bilancio sociale è approvato dall'assemblea dei soci e depositato presso il Registro Imprese competente.

La ccoperativa dà ampia pubblicità al bilancio sociale approvato,

attraverso tutti i canali di distribuzione a disposizione, ivi compresa la sua pubblicazione sul sito internet.

TITOLO V

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio di esercizio e di quello sociale e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo e dell'eventuale Organo di controllo, determinandone la misura degli emolumenti da corrispondere;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dell'Organo di controllo; d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 26.

Art. 25 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro -contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di

dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 26 (Assemblea)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 24 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.

La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e l'Organo di controllo se nominato, e si dichiarino informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.

L'assemblea può essere tenuta in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di

assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno tre quinti dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti comunque non inferiore alla metà dei soci. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

Pertanto, nei casi previsti dalle lettere d) ed e) dell'art. 24 del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati i quattro quinti dei voti dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione quando siano presenti almeno la metà dei voti dei soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei tre quarti dei voti presenti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa dei voti presenti.

Art. 28 (Elezione cariche sociali)

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 29 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco o ad un amministratore.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente più anziano, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 31 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione sarà composto dal Presidente, da uno o due Vice Presidenti e da un numero di Consiglieri variabile da due a cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione, fermo restando che in caso di nomina di due Vice Presidenti il Consiglio di amministrazione può essere limitato a tre componenti.

La nomina del Presidente e del o dei Vice-Presidenti è effettuata dall'Assemblea dei soci.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità od indipendenza e precisamente:

- non essere stato interdetto, inabilitato o fallito;
- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:
 - a) attività di amministratore o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
 - b) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa.

L'Organo amministrativo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate relative allo svolgimento dell'incarico stesso.

La riunione dell'Organo amministrativo può essere tenuta in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

In particolare, è necessario che:

- il Presidente nomini un Segretario, anche non componente l'Organo amministrativo ed anche non socio;
- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si intenderà tenuta nel luogo dove si trova il soggetto verbalizzante.

Art. 32 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed all'Organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 34 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione del/i mancante/i, fino alla sostituzione dei quali il Consiglio di Amministrazione, tenuto a far ricorso alla decisione dei soci, rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 35 (Rappresentanza)

Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente più anziano o comunque presente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

Art. 36 (Organo di controllo e/o revisore)

La Cooperativa, laddove obbligatorio nomina un organo di controllo che può essere costituito da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale che si compone di tre membri effettivi e di due sindaci supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti aventi i requisiti prescritti dalla legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

All'Organo di Controllo può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti ed in tal caso è costituito da revisore/i legale/i dei conti iscritto/i nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Organo di Controllo dura in carica tre anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al

terzo esercizio della carica. I membri sono rieleggibili.

L'assemblea determina, nei limiti di cui all'art. 3 c. 2 del D.Lgs n. 112/2017 e s.m.i., la retribuzione annuale dei Sindaci per l'intera durata dell'incarico.

La revisione legale dei conti, se non è attribuita all'Organo di Controllo, ai sensi dell'art. 2409-bisc. 2 c.c., è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'assemblea determina, nei limiti di cui all'art. 3 c. 2 del D.Lgs n. 112/2017 e s.m.i., il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 37 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società delibera con il voto favorevole dei due terzi dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri e l'eventuale compenso.

Art. 38 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- al rimborso delle quote effettivamente versate dai soci ed eventualmente rivalutate;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 39 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 40 (Clausola compromissoria)

Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e /o risoluzione del contratto sociale e dello Statuto, sarà decisa da un arbitro nominato, dal Presidente del Tribunale di Modena ad istanza della parte più diligente; il Presidente del Tribunale di Modena provvederà alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta. L'organo Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore senza formalità di procedura e le sue decisioni sono inappellabili.

Art. 41 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la

"disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato: SANNA Laura

FUSCO Giuliano Notaio (sigillo)

Esente da imposta di bollo
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su
supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs n. 82/2005, che si
trasmette ad uso Registro Imprese.
Modena, 29 dicembre 2025
Giuliano Fusco Notaio
Firma digitale